



Capo P. 10

Comune di Castellana-Grotte

**NUOVO REGOLAMENTO DEI CRITERI E MODALITA'
DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E
SERVIZI SOCIALI.**

approvato con deliberazione consiliare n. **32** del **12/03/1991**



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

Art. 30

I contributi economici per l'ospitalità di persone anziane da parte di familiare di parenti, o altri soggetti non previsti dalla L.R. n. 49/81, vanno disposti su proposta dell'assessorato ai servizi sociali e sulla base di apposita relazione delle assistenti sociali, sentita l'apposita Commissione.

Art. 31

La misura dell'intervento economico da erogarsi alle famiglie o a terzi per il mantenimento dei minori o di persone anziane nel proprio habitat viene fissata nella misura massima di f. 10.000 giornaliera (vedi nota della Regione Puglia n. 42/ss/2890 del 5.3.1985) variabile in base all'aumento ISTAT e tenendo conto dei redditi delle famiglie dei minori e degli anziani, nonché del tipo di servizio che la famiglia affidataria o ospitante è tenuta a garantire.

Art. 32

Per l'istituzionalizzazione dei minori si fa espresso richiamo a quanto disciplinato dalle leggi statali e regionali in materia.

Art. 33

Si erogano rette per l'istituzionalizzazione dei minori quando:

- a) l'inserimento in istituto sia esplicitamente disposto dalla magistratura minorile;
- b) non sia possibile, anche con servizi integrativi, assicurare al minore una normale crescita nell'ambito della loro famiglia;
- c) non sia possibile reperire famiglie idonee per l'affidamento;
- d) su segnalazione del servizio sociale quando sussistono situazioni di pregiudizio per la crescita psico - fisica del minore.

Art. 34

L'eventuale concorso nel pagamento della retta, per i minori è rapportato alle condizioni di reddito del nucleo familiare.



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

Art. 35

Si erogano o si integrano rette per la istituzionalizzazione di persone anziane, quando non sia possibile garantire agli stessi, con servizi e prestazioni integrative la permanenza nella propria casa o in idoneo ambiente familiare di terzi, 2) quando il reddito dell'anziano e dei soggetti obbligati per legge è insufficiente al pagamento della retta stessa.

Art. 36

Il concorso nel pagamento delle rette, per gli anziani è calcolato sulle condizioni di reddito degli anziani stessi nonché su quello dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

Art. 37

L'anziano, o chi ne esercita la tutela, non ancora beneficiario di indennità di accompagnamento, per il quale è stata integrata la retta di ricovero, firma un atto unilaterale d'obbligo, predisposto dall'Ufficio servizi sociali, nel quale, davanti al Sindaco pro-tempore, si impegna ed obbliga per se ed i suoi successori ed aventi causa, a rimborsare all'Amministrazione comunale le somme da questa anticipate.



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

Art. 38

L'anziano, o gli eredi, al momento del decesso del titolare dell'indennità, versano la somma dei ratei anticipati dall'Amministrazione c/o la Tesoreria Comunale.

Art. 39

In caso di inadempienza da parte dell'anziano o degli eredi, l'Amministrazione comunale metterà in atto le opportune procedure per il recupero delle somme anticipate come integrazione.

Art. 40

Per quanto concerne i contributi a carico degli ospiti in casa di riposo comunale si fa riferimento al vigente Regolamento della Casa di Riposo "Maria Boccardi".

CONTRIBUTO DEI TENUTI PER LEGGE AGLI ALIMENTI

Art. 41

Nei confronti dei familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, verranno richiesti i contributi rapportati al loro reddito netto imponibile detratte le spese di affitto, ove esistano.

Nei casi in cui i tenuti agli alimenti, si dovessero rifiutare di intervenire nel pagamento della retta di ricovero o di altra prestazione, saranno convocati dal Servizio Sociale e diffidati al rispetto degli obblighi di legge. In caso di intervento economico del Comune, la Giunta, a seguito di proposta della Commissione promuove le azioni di Legge per il recupero delle somme erogate e/o per richiedere l'adempimento degli obblighi di Legge.

Art. 42

Ai fini della contribuzione da parte dei tenuti per legge agli alimenti, il Servizio Sociale del Comune operante sul territorio, si



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

farà carico di chiedere al beneficiario del servizio:

- a) una dichiarazione sottoscritta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali da cui risulta che vi siano o meno parenti obbligati agli alimenti a norma dell'art. 433 del Codice Civile.
- b) copia del mod. 101 o 740 di denuncia dell'ultima dichiarazione dei redditi dei familiari obbligati agli alimenti per poter stabilire la misura della contribuzione.

Art. 43

Resta salva, comunque, la facoltà dell'Amministrazione Comunale di accertare nelle forme più idonee la effettiva situazione economica dei parenti tenuti per legge al pagamento parziale o totale della retta di ricovero.

TITOLO V

ASSISTENZA EX ANMIL, EX ENAOLI, EMIGRATI

Art. 44

Per gli interventi assistenziali agli invalidi sul lavoro, agli orfani dei lavoratori e agli emigrati e loro famiglie, si fa riferimento ai regolamenti regionali esistenti.

TITOLO VI

SEGRETARIO SOCIALE

Art. 45

Il segretario sociale è gratuito per tutti.

Il servizio è svolto ad assicurare all'utente l'informazione, l'orientamento e l'assistenza necessaria per la fruizione delle risorse disponibile e per la conoscenza delle modalità procedurali per l'accesso alle stesse. (art. 4 L.R. n. 49/81).

Inoltre, il Regolamento Regionale n. 1/83 precisa che questo servizio, oltre a fornire informazioni sulle risorse esistenti nel territorio in fatto di servizi pubblici, delle prestazioni erogabili e delle procedure per accedervi, attua la prima istruttoria sulla richiesta delle prestazioni, sollecita la partecipazione responsabile



Municipalità di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

degli utenti alla corretta gestione dei servizi, provvede alla raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi ai bisogni rappresentati e al funzionamento dei medesimi.

Il personale addetto al servizio di segretariato sociale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- adeguata preparazione professionale;
- capacità di collaborazione;
- attitudine a trattare con le personale.

E' necessario che tali requisiti siano integrati da una formazione specifica che prevede la conoscenza dei sistemi, dei servizi, della realtà locale, acquisibile anche mediante corsi di aggiornamento e la partecipazione a convegni, seminari, ecc.

TITOLO VII

CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI

Art. 46

Gli interventi del presente titolo sono disciplinati dalla L.R. n. 49/81 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 1/83 nonché dal regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 36/85.

TITOLO VIII

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 47

Il servizio domiciliare, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 49/81 e dal regolamento di attuazione n. 1/81, deve prevedere le seguenti prestazioni:

1) di tipo domestico:

- governo della casa;
- lavaggio della biancheria;
- preparazione pasti caldi;

- accompagnamento presso ospedali, laboratori, istituti di ricovero, per riscossione pensione, ed altri vari.

2) di tipo igienico sanitario ed infermieristico:

- aiuto per l'igiene personale, anche per persone costrette temporaneamente a letto;
- controllo sulle condizioni igieniche dell'ambiente;
- somministrazione dei medicinali;



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

- medicazioni;
 - controllo terapie;
 - informazione di educazione igienica;
- d) di carattere socio - assistenziale:
- aiuto per disbrigo di pratiche amministrative;
 - accompagnamento presso Enti od Amministrazioni per la risoluzione di problemi di rilevanza socio - sanitaria;
 - cura dei rapporti con i familiari e la comunità;
 - occupazione del tempo libero, attività ricreative, culturali anche con centri di vita associativa presenti nel territorio.

Art. 48

Per il servizio domiciliare saranno innanzitutto valutati i bisogni delle persone sole, in stato di solitudine e abbandono.

La documentazione richiesta per l'accesso ai servizi di cui al presente Titolo è la seguente:

- 1) domanda intestata al Sindaco, da compilarsi su apposito modulo;
- 2) copia fotostatica del certificato di pensione dell'anno in corso;
- 3) copia fotostatica del mod. 740 o 201 o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

TITOLO IV

SERVIZIO MENSA

Art. 49

Il servizio di ristoro, svolto presso il Centro Aperto Polivalente (art. 9 L.R. n. 49/81) è svolto a persone in stato di bisogno anche temporaneo che abbiano comunque comprovata necessità di fruire del servizio.

Per i requisiti, la contribuzione, la documentazione necessaria si fa riferimento in generale agli artt. 1 - 11 che precedono ed alle seguenti condizioni:

- Il servizio è gratuito per tutti coloro in stato di bisogno con reddito inferiore a quello dei trattamenti minimi di pensione erogati dall'INPS;
- Per gli anziani con reddito superiore la contribuzione agli oneri dei servizi sarà determinata annualmente con delibera di giunta municipale sentito il parere della competente Commissione comunale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 49/81;



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

- Per la determinazione delle modalità di partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi, il reddito deve essere considerato al netto degli oneri e delle ritenute fiscali ed essere accertato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi o di ogni altro elemento utile al riguardo. Nel caso di coniuge, anche se il richiedente è uno solo, il reddito da considerare per ognuno di essi è quello risultante dalla media dei due redditi (delibera di G.R. n. 7130/83);
- Le quote di contribuzione dovranno essere versate dagli utenti presso il Centro Aperto Polivalente Anziani che provvederà a trasferirli, alla fine di ogni mese, all'Ufficio Ragioneria.

TITOLO X

SOGGIORNI DI VACANZE E CURE

Art. 50

Gli interventi di cui al presente titolo sono svolti in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 49/81 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 1/83;

Art. 51

Per l'accesso ai soggiorni climatici è richiesta la seguente documentazione:

- a) domanda intestata al Sindaco da compilarsi su apposito modulo;
- b) copia fotostatica della dichiarazione dei redditi o del mod. 201, o atto sostitutivo di notorietà;
- c) certificato medico attestante l'autosufficienza fisica nonché l'idoneità a poter usufruire del servizio nella località prescelta;
- d) impegnativa specifica della U.S.L. per la cura termale da praticare.

Art. 52

Ricevute le richieste, l'Assessorato ai Servizi Sociali sentita la Commissione formulerà apposite graduatorie in rapporto ai soggiorni che si andranno ad organizzare includendo delle riserve in modo da poter sostituire eventuali rinunciatarî.

Sarà data la precedenza a coloro che non hanno mai partecipato



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

ai soggiorni organizzati dal Comune, in riferimento anche alla loro situazione reddituale, seguiranno nell'ordine chi ha già usufruito di uno o più soggiorni, indipendentemente dal tipo di soggiorno climatico o termale.

TITOLO XI

ASSISTENZA ABITATIVA

Art. 53

Per favorire la permanenza dell'anziano nell'ambiente originario l'assistenza abitativa deve esplicarsi anche in occasione di attuazione di piani di ristrutturazione o di recupero edilizio mediante:

- a) interventi di manutenzione e di miglioramento delle strutture abitative;
- b) riserva di una aliquota di appartamenti dell'edilizia popolare ed economica.

Per l'esatta applicazione degli interventi assistenziali per l'assistenza abitativa si fa riferimento a quanto previsto e contenuto nel Regolamento regionale n. 1/83.

Art. 54

Gli interessati devono presentare istanza al Sindaco, che trasmette per competenza all'Assessore ai Servizi Sociali, con specifica dei lavori che si intendono realizzare nell'abitazione corredandola dei seguenti documenti:

- a) copia del titolo di proprietà dell'alloggio (per i proprietari);
- b) copia del contratto di locazione (per i conduttori);
- c) mod. 740, 101 o 201 del capo famiglia e dei componenti il nucleo familiare.

Il servizio sarà pubblicizzato a cura dell'Assessorato ai Servizi Sociali mediante affissione di manifesti.

Sulla scorta della documentazione presentata, la G.M. procederà a formulare ed approvare apposita graduatoria soddisfacendo con priorità le richieste di anziani che hanno un reddito minore le cui abitazioni richiedono opere urgenti di manutenzione.



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

TITOLO XII

SERVIZIO CIVICO

Art. 55

Questo servizio è stato istituito con deliberazione di G.M. n. 504 del 21.9.1986, al fine di evitare, per l'anziano autosufficiente l'isolamento sociale ed assicurare l'avvio e la continuazione di attività produttive e sociali adeguate allo stato fisico facendolo così sentire ancora parte viva ed integrante del contesto sociale (L.R. n. 49/81, art. 5, u.c.).

Il servizio civico non comporta una inserzione organica e funzionale dell'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto ha scopi di promozione e di integrazione sociale, di valorizzazione dell'anziano mediante l'eliminazione del suo stato di isolamento.

L'Amministrazione comunale viene ad instaurare, mediante il servizio civico, rapporti giuridici di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del c.c., attività quindi, a carattere veramente occasionale.

Art. 56

Gli anziani esercitano il servizio di vigilanza nei confronti della popolazione minorile davanti alle scuole elementari e medie inferiori.

In particolare curano:

- a) che l'attraversamento della strada da parte degli scolari avvenga con regolarità e sicurezza;
- b) che i minori non vengano molestati nei pressi della scuola.

Sono chiamati, altresì, a compiere attività di sorveglianza presso i giardini pubblici, i monumenti, ecc.

Possono collaborare con altri uffici e strutture comunali.

Per espletare tale servizio, che deve essere svolto nell'ambito del tempo massimo di 2 ore al giorno, vengono utilizzati pensionati ai quali è fornito un bracciale di stoffa con lo stemma del Comune e con la dicitura "Comune di Castellana Grotte - servizio Civico" ed una paletta di plastica.

Ai prescelti è data facoltà di scegliere il luogo o la struttura ove prestare la propria opera, tenendo conto della ubicazione il più possibile vicina al domicilio.

Non è possibile effettuare più di un turno di 2 ore giornaliero.

Gli orari dei turni e l'organizzazione del lavoro è demandata



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

all'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 57

Le domande in carta semplice, corredata da copia del mod. 201 o 740 o certificato di pensione, dovranno essere presentate unitamente alla fotocopia del codice fiscale, al Sindaco che, per competenza, trasmette all'Assessore ai Servizi Sociali.

Sarà data precedenza agli anziani che vivono soli e con reddito più basso.

Art. 58

Considerato il tipo del servizio richiesto, gli anziani devono rispondere a precisi requisiti anagrafici, fisici e penali.

I requisiti anagrafici riguardano la residenza a Castellana Grotte, l'età che non può essere inferiore a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini e non superare i 75 anni fatta eccezione per coloro che, pur non avendo l'età, ma già pensionati INPS per sopravvenuta invalidità, non possono più esercitare proficuamente attività lavorativa (art. 16 L.R. 49/81).

L'idoneità fisica e l'immunità penale vengono accertate d'Ufficio.

Art. 59

La gestione del servizio è di competenza dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

L'anziano, prima di iniziare il servizio, dovrà sottoscrivere, per accettazione, la lettera di convocazione con cui vengono fissati i termini del contratto di prestazione d'opera che non comporta alcun obbligo di impiego con il Comune di Castellana Grotte.

Art. 60

All'anziano viene corrisposto un compenso forfettario per ogni turno di entrata e di uscita antimeridiana o pomeridiana, composta di due ore, nella misura fissata annualmente con delibera di Giunta Municipale, sentita l'apposita Commissione.

Trattasi di una prestazione di servizi a terzi, effettuata senza una autonomia economica - organizzativa del prestatore del servizio, le prestazioni in argomento configurano come attività di lavoro



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

REGOLAMENTO DEI CRITERI E MODALITA' DI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SERVIZI SOCIALI.

PREMESSA

Il Consiglio Comunale, per rispondere alle finalità di cui al D.P.R. n. 616/77 ed alle leggi regionali in materia di assistenza e servizi sociali, nelle more della definizione della legge quadro nazionale del riordino dei servizi sociali, approva il seguente Regolamento.

Il presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità cui l'Amministrazione si attiene per la identificazione dei soggetti assistibili, degli interventi in materia di sicurezza e servizi sociali.

Le prestazioni di assistenza economica, di cui al presente Regolamento, devono tendere al superamento delle situazioni di bisogno individuale e familiare sulla base dei seguenti obiettivi:

- 1) evitare l'istituzionalizzazione dell'assistenza;
- 2) verificare gli eventuali miglioramenti delle situazioni oggettive, a seguito dell'erogazione dei contributi con le relazioni predisposte dalle Assistenti Sociali.

MODALITA' E PROCEDURE GENERALI

Art.1

Prioritariamente sono soggetti assistibili tutti i cittadini residenti da almeno due anni, "ai sensi dell'art. 72 della Legge 17/7/1990, n. 6972 (domicilio di soccorso)" nel territorio comunale che versino nelle seguenti condizioni di disagio:

- a) mancanza totale di reddito sia individuale che familiare;
- b) reddito insufficiente per il bisogno essenziale della famiglia;
- c) impossibilità di fruire a proprie spese di particolari servizi e/o prestazioni indispensabili per una adeguata organizzazione della famiglia.



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

autonomo svolte nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 48, comma 3, lett. a), del D.P.R. 597/73.

Ne deriva:

- a) l'esclusione dell'ambito di applicazione dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633/72, e succ. mod.;
- b) l'assoggettamento degli emolumenti a ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/73 e succ. mod.

Gli anziani che prestano i servizi di sorveglianza vengono assicurati, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, che per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 61

Ogni anziano avrà l'incarico per un anno, sia gli interessati che l'Amministrazione Comunale possono in qualsiasi momento recedere dal contratto, senza alcun preavviso con semplice comunicazione scritta.

Il servizio, già istituito con deliberazione di Giunta Municipale n. 504 del 21.9.1982, sarà ogni anno pubblicizzato con l'affissione di manifesti murali e/o avviso pubblico.

Art. 62

Contro le determinazioni amministrative concernenti la concessione degli interventi finanziari di cui al presente regolamento, è dato ricorso nel termine di giorni 30 con istanza diretta al Sindaco, il quale sentita la Commissione e svolti gli accertamenti necessari, risponde nei successivi 60 giorni.

NORME TRANSITORIE

Art. 63

Il Segretario Generale dispone, a mezzo degli Uffici Comunali, la pubblicità del presente Regolamento mediante affissione di manifesti murali e distribuzione di un congruo numero di copie ad associazioni ed enti interessati.



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

Art. 64

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi dell'Organo di controllo.

Art. 65

Nelle more di approvazione da parte della S.P.C. del presente Regolamento, la Giunta Municipale è impegnata ad attenersi, per la concessione dei benefici di cui al presente, agli stessi criteri ed alle stesse modalità stabiliti nelle norme che precedono.



COPIA

Prot. 10756

Data 9 GIU. 1998

COMUNE DI CASTELLANA GROTTI
Provincia di Bari**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n.....89..... del04.06.1998....

OGGETTO: Art. 14 bis del vigente Regolamento dei Criteri e Modalità di Interventi in Materia di Sicurezza Sociale.

L'anno millenovecentonovantantotto, il giorno quattro del mese di giugno, alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, si è riunito in sessione ~~STAGNO~~ ed in seduta pubblica di 2^a convocazione, a seguito di invito prot n.10058 del.28.05.98..diramato dal Presidente del Consiglio.Rag. Leonardo Insalata il Consiglio Comunale nelle persone di:

N. d'Ord.		Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Sig.	Simone Cosimo Leone PINTO Sindaco	si	
2	Rag.	Leonardo INSALATA Consigliere	si	
3	Rag.	Sante CAMASTRA "	si	
4	Sig.	Saverio CAFORIO "	si	
5	Sig.	Donato LANZILOTTA "	si	
6	p.i.	Maria SGOBBA "	si	
7	Geom.	Vincenzo MONTARULI "	si	
8	Sig.	Giuseppe PELLEGRINO "		si
9	Sig.	Angelo BIASI "		si
10	Sig.	Leonardo ZUCCARO "		si
11	Sig.na	Rosmary NITTI "		si
12	Sig.	Michele GALIZIA "		si
13	Dott.ssa.	Maria GIANGRANDE "		si
14	Avv.	Domenico CAPUTO "		si
15	Sig.	Giacomo GIANNUZZI "		si
16	Dott.	Nicola PERRONE "		si
17	p.i.	Domenico CENTRONE "	si	
18	Dott.	Enrico Ivan Antonio MESSINA "	si	
19	Sig.	Domenico LANZILOTTA "	si	
20	Dott.	Aniello CORTESE "	si	
21	Rag.	Michele MICCOLIS "	si	
		Totali..	12	9

Sono altresì presenti, con funzione di referente, i signori Assessori: Nobile, Nitti, Magno, Lanera, Stagno, Rodio.....

Presiede l'Assemblea il Sig. Rag. Leonardo Insalata - Presidente -

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Di Turi

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'oggetto indicato.

Il Presidente del C.C. Leonardo Insalata

Passiamo al punto 7) all'O.d.G. "Art. 14 bis del vigente regolamento dei criteri e modalità di intervento in materia di sicurezza e servizi sociali" – Relazione l'Assessore Stagno.

Si allontana il cons. Cortese (presenti n. 11)

Entrano i Cons. Zuccaro e Nitti (presenti n. 13)

ESCONO Cons. Lanzilotta Domenico e Messina (presenti n. 11)

Entra il Cons. Galizia (presenti n. 12)

Il Sindaco Simone Pinto

Poiché l'assessore è assente, relazionerò io.

La Commissione Comunale di Assistenza e Beneficenza, della quale fanno parte i Consiglieri Comunali Zuccaro, Miccolis, Giangrande, si è riunita con l'Assessore Stagno il 17 marzo scorso ed ha esaminato la deliberazione del Commissario Straordinario del 20 novembre 1997, con cui è stata deliberata una integrazione al regolamento comunale approvato con atto consiliare del 12.3.1991 ed attese le difficoltà operative introdotte con la delibera commissariale 106/97, la Commissione ha chiesto che il Consiglio Comunale modifichi l'art. 14 bis del regolamento in questione, proponendo il seguente testo in sostituzione del precedente di cui alla delibera del commissario n. 106/97.

Passo a leggervi l'art. 14 vecchio testo e poi la nuova formulazione.

Art. 14/bis – (vecchio testo) I contributi economici di cui all'art. 14 del presente regolamento potranno essere concessi previa indagine sociale ed accertamenti eseguiti dai Vigili Urbani, per quanto di propria competenza, che dovranno formare oggetto di apposite relazioni scritte necessarie all'adozione del provvedimento di erogazione di contribuzione economica ai cittadini che:

- non svolgono alcuna attività lavorativa e siano regolarmente iscritti all'Ufficio di Collocamento da almeno sei mesi;
- non siano titolari di diritti reali su immobili;
- non abbiano familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge (art. 433 c.c.), in relazione alle condizioni economiche, qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciononostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute a titolo di contribuzione economica, maggiorate dalle eventuali spese legali;
- abbiano un problema fisico invalidante non riconosciuto ai fini della erogazione di forme assistenziali da parte di altri Enti.

Art. 147bis (nuova formulazione che si propone al C.C.) – I contributi economici di cui all'art. 14 del presente regolamento potranno essere concessi previa indagine sociale oltre ad eventuali accertamenti eseguiti da i Vigili Urbani, per quanto di propria competenza, e che saranno richiesti solo nel caso la Commissione lo ritenga opportuno, che dovranno formare oggetto di apposite relazioni scritte necessarie all'adozione del provvedimento di erogazione di contribuzione economica ai cittadini che:

- non svolgono alcuna attività lavorativa e siano regolarmente iscritti all'Ufficio di Collocamento da almeno sei mesi;
- non siano titolari di diritti reali su immobili;
- non abbiano familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge (art. 433 c.c.), in relazione alle condizioni economiche, qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciononostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque

- all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute a titolo di contribuzione economica, maggiorate dalle eventuali spese legali;
- abbiano un problema fisico invalidante non riconosciuto ai fini della erogazione di forme assistenziali da parte di altri Enti.
- Questo Consiglio quindi è tenuto ad esprimersi in ordine a questa proposta, così come formulata ed espressamente richiesta dalla Commissione Comunale Assistenza e Beneficenza.

Il Consigliere Michele Miccolis

In effetti, fu nostra la proposta di variare questo regolamento, in quanto così come era previsto prima gli stessi vigili erano comunque obbligati a darci il loro parere se non dopo aver svolto un'indagine e viste anche le risultanze che di solito arrivano, prive anche di indagini abbastanza approfondite per dare una chiara lettura del caso, anche perché erano molti i richiedenti e di moti si riteneva di conoscere già bene la situazione, abbiamo ritenuto di chiedere questa modifica. Ciò anche al fine di rendere più cospicua l'indagine su eventuali richieste che noi andremo a fare come Commissione Assistenza e anche per disobbligare gli stessi vigili da un lavoro che molto spesso veniva fatto in maniera, diciamo, un po' frettolosa. Comunque in effetti molti casi erano già di nostra conoscenza e quindi quest'obbligo comunque ci faceva perdere del tempo in quei casi in cui la gente aveva veramente bisogno. Tutti i consiglieri componenti della commissione eravamo d'accordo su questa proposta di modifica. Preannuncio, quindi il voto favorevole.

Il Consigliere Domenico Centrone

Anch'io voterò in modo favorevole. Però voglio dire al Sindaco che ha dato le deleghe in modo sbagliato. Il problema dell'Assessore Stagno è che conosce pochissimo la realtà sociale di Castellana. Conosce pochissimo il tessuto sociale ed i problemi della povera gente di Castellana. Questo è un grosso problema. Chi ha fatto l'Assessore ai Servizi Sociali sa che questo è un limite. Questa non è una critica alla persona che credo che si impegni tantissimo, però non produce proprio perché non conosce e non conoscendo non può fare nulla e ha bisogno del vigile e di altre cose. Per fortuna in Commissione c'è gente che conosce i problemi veri del paese. Voglio dire che purtroppo la funzione di questo Assessore ai Servizi Sociali è veramente limitata. Non è una critica alla persona, ma purtroppo egli non conosce i problemi e la gente del nostro paese.

Il Sindaco Simone Pinto

Quello che posso dire è che l'Assessore si sta sforzando nei limiti delle sue possibilità di integrarsi nei tempi più brevi possibili con quella che è la realtà del paese. Noi lo stiamo aiutando e stiamo approfondendo il massimo dell'impegno.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, il Presidente del C.C. pone in votazione, per alzata di mano, il punto 7) all'O.d.G., così come agli atti del C.C.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e Votanti	12
Voti a favore	12

Visto l'esito della votazione, il Presidente del C.C. ne proclama il risultato.

Indi pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata esecutività della presente deliberazione.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e Votanti	12
Voti a favore	12

Visto l'esito della votazione, il Presidente del C.C. ne proclama il risultato, per cui il

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e la proposta di modifica formulata dal Sindaco - Simone Pinto -;

VISTO il vigente Regolamento dei Criteri e Modalità di Interventi in Materia di sicurezza Sociale approvato con atto consiliare n. 32 del 12/03/91 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 106 del 20/11/97;

UDITI gli interventi dei partecipanti alla discussione;

VISTO il D.P.R. 616/77;

VISTA la Legge dell'08/06/90, n.142 e s.m.i.;

VISTO il parere tecnico "Favorevole" espresso in data 14.04.98 dal Responsabile del Servizio, Rag. Renato Contento, ai sensi dell'art. 53, Legge 142/90;

VISTO il parere contabile "Favorevole" espresso in data 15.04.98 dal Direttore di Ragioneria, Dott. Renato Giannuzzi, ai sensi dell'art. 53, Legge 142/90;

VISTO l'art. 17 della Legge 127/97;

VISTO l'art. 47, 3° comma della Legge 142/90;

VISTO l'esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

1) Di Modificare ed integrare, per i motivi evidenziati in premessa, l'art. 14 bis del vigente Regolamento dei Criteri e Modalità di Interventi in Materia di Sicurezza e Servizi Sociali approvando il seguente nuovo testo dell'articolo in questione:

Art. 14 bis

"I contributi economici di cui all'art. 14 del presente regolamento potranno essere concessi previa indagine sociale **oltre ad eventuali accertamenti eseguiti dai Vigili Urbani, per quanto di propria competenza, e che saranno richiesti solo nel caso la Commissione lo ritenga opportuno**, che dovranno formare oggetto di apposite relazioni scritte necessarie all'adozione del provvedimento di erogazione di contribuzione economica ai cittadini che:

- Non svolgono alcuna attività lavorativa e siano regolarmente iscritti all'Ufficio di Collocamento da almeno 6 mesi;
- Non siano titolari di diritti reali su immobili;
- Non abbiano familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge (art. 433 c.c.), in relazione alle condizioni economiche. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciononostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione fatta salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute a titolo di contribuzione economica, maggiorata delle eventuali spese legali;
- Abbiano un problema fisico invalidante non riconosciuto ai fini della erogazione di forme assistenziali da parte di altri Enti".

2) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 47, 3° comma della Legge 142/90;

3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.P.C. di Bari, ai sensi dell'art. 17, Legge 127/97;

Per conferma pareri e visti ex art. 53 L. 142/90 come riportati in narrativa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE O
DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to. Rag. Renato Contento

IL DIRETTORE O RESPONSABILE
DI RAGIONERIA
f.to. Dott. Renato Giannuzzi

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to. Rag. Leonardo Insalata

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to. Dott.ssa Caterina Di Turi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.....

9 GIU. 1998

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to. Dott.ssa Caterina Di Turi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
DAL MUNICIPIO.....

9 GIU. 1998

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Caterina Di Turi

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
BARI

N.....

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del.....
"PRENDE ATTO"

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per effetto della decisione della Sezione Provinciale di Controllo;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio di pubblicazione (art. 47, comma 2, L. 142/90);
- perchè decorsi 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto senza che la Sezione Provinciale di Controllo abbia comunicato il provvedimento motivato di annullamento (ai sensi dell'art. 17, commi 40 e 42 della Legge 127/97)
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, L. 142/90);

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Caterina Di Turi

La surriportata decisione, che è conforme all'originale, è stata pubblicata all'albo Pretorio del comune, ai sensi della L.R. 22-6-1994, n. 22, per la durata di sette giorni consecutivi, dal.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Caterina Di Turi

Trasmessa all'Organo di Controllo

Prot. n. _____

dei _____



COPIA

Comune di Castellana Grotte

- Provincia di Bari -

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 106 del 20.11.1997

OGGETTO: Delibera di C.C. n.32 del 12.3.1991 - Approvazione
modifiche ed integrazioni

L'Anno millenovecentonovantasette il giorno venti del mese di novembre

Il Commissario Straordinario Dott. Donato Giovanni Cafagna, nominato con Decreto del 15.09.97, nella Residenza Municipale, con i poteri di GIUNTA/CONSIGLIO, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Caterina Di Turi, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO

CHE con delibera di C.C. n. 32 del 12.3.1991, esecutiva per presa d'atto della S.P.C. di Bari nella seduta del 30.4.1991 prot. n. 3526, veniva approvato il regolamento di assistenza e beneficenza pubblica.

RITENUTO che gli interventi di assistenza economica di base sono rivolti a persone sole o a nuclei familiari che non sono in grado di soddisfare con risorse proprie le esigenze primarie.

RITENUTO che per bisogni fondamentali vanno considerati quelli riguardanti:

- **Alimentazione.**
- **Abbigliamento.**
- **Salute.**
- **Igiene della persona e della casa.**
- **Affitto abitazione.**
- **Riscaldamento**
- **Rapporti sociali.**

DATO ATTO che si rende necessario apportare al succitato regolamento integrazioni e modifiche finalizzate a:

- a) Stabilire un limite minimo ed un limite massimo a cui rapportare l'ammontare dell'intervento di assistenza economica di base;
- b) Individuare i criteri di concessione dell'assistenza economica di base;
- c) stabilire un parametro di riferimento a cui rapportare l'ammontare della contribuzione di assistenza economica di base;
- d) Stabilire un limite massimo di contribuzione finalizzata all'assistenza economica straordinaria;

RITENUTO, per effetto dell'integrazione di cui al punto a), di modificare l'art.14 del precitato regolamento come segue:

Art. 14

Gli interventi di assistenza economica di base "vanno concessi mensilmente", limitati al periodo strettamente necessario e comunque non superiore a sei mesi, "per un minimo mensile di £. 50.000 ed un massimo mensile di £. 300.000".

Nel caso in cui l'assistenza economica di base, per espressa richiesta dell'istante, sia finalizzata al pagamento totale o parziale del fitto casa, allo scadere dei sei mesi di effettuata erogazione, la richiesta di assistenza potrà, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 14 bis, essere rinnovata, previo accertamento della persistenza delle condizioni che hanno determinato il primo semestre di erogazione".

RITENUTO, per effetto delle integrazioni di cui al punto b) di modificare il succitato regolamento con l'aggiunta del seguente art. 14 bis:

Art. 14 bis

"I contributi economici di cui all'art. 14 del presente regolamento potranno essere concessi previa indagine sociale ed accertamenti eseguiti dai Vigili Urbani, per quanto di propria competenza, che dovranno formare oggetto di apposite relazioni scritte necessarie all'adozione del provvedimento di erogazione di contribuzione economica ai cittadini che:

- non svolgono alcuna attività lavorativa e siano regolarmente iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 6 mesi;**
- non siano titolari di diritti reali su immobili;**
- Non abbiano familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge (art. 433 c.c.), in relazione alle condizioni economiche. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciononostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque all'erogazione della prestazione fatta**

salva l'azione legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute a titolo di contribuzione economica, maggiorate delle eventuali spese legali;
-abbiano un problema fisico invalidante non riconosciuto ai fini della erogazione di forme assistenziali da parte di altri Enti”

RITENUTO, per effetto della necessità di cui al punto c) di integrare il succitato regolamento con l'aggiunta dell'art. 14 ter:

Art. 14 ter

“L'entità del sussidio nei limiti di cui all'art. 14 come modificato e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 14 bis va rapportata alla pensione minima dei lavoratori dipendenti INPS e si quantifica nella differenza tra l'importo della succitata pensione ed il reddito accertato del richiedente e del suo nucleo familiare, fatta salva la disponibilità del bilancio comunale.

Il limite di reddito come sopra determinato viene aumentato di £. 1.200.000 annue per ogni persona, oltre il primo componente del nucleo familiare.

Nella verifica della situazione reddituale del nucleo familiare ai fini della contribuzione assistenziale si deve, peraltro, tener conto dell'esistenza eventuale di altra forma di intervento economico a carico di Enti Pubblici (esenzione retta asilo nido, esenzione spese refezione scolastica, pagamento rette semiconvitto o convitto per minori, pagamento di soggiorni e campi vacanza estivi per adolescenti, contributi economici a fronte di spesa per sostegno extra scolastico pomeridiano)”.

RITENUTO, per effetto dell'integrazione di cui al punto d) di modificare l'art. 17 del regolamento come segue:

Art. 17

La misura dell'intervento di assistenza economica straordinaria va determinata in via generale in rapporto al reddito complessivo, al numero dei componenti del nucleo familiare ed all'entità della spesa da sostenere o sostenuta in un periodo antecedente sei mesi dalla presentazione della domanda e non potrà superare il 50% della spesa complessiva sostenuta e, comunque, non potrà superare l'importo massimo di £. 2.000.000.

RITENUTO di dover approvare le modifiche e le integrazioni innanzi riportate al regolamento approvato con delibera di c.c. n. 32 del 12.3.1991;

VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato Rag. Renato contento in data 20.11.1997;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore di Ragioneria dott. Renato Giannuzzi in data 20.11.1997;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, come in effetti approva per i motivi evidenziati in premessa, le integrazioni e le modifiche, così come riportate in narrativa che qui si danno per riportati e trascritti integralmente per farne parte integrante sostanziale, al regolamento approvato con delibera di c.c. n. 32 del 12.3.1991;

2) **DI APPROVARE**, come in effetti approva il testo coordinato del regolamento di assistenza e beneficenza pubblica.

3) **DI RENDERE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.47 della Legge n.142.



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

Art. 2

viene formulato come segue: "le istanze perventute al Sindaco sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al responsabile del settore Servizi sociali che di concerto con le assistenti sociali vi provvede entro i termini previsti dalle vigenti leggi in materia.

Tutte le istanze così istruite sono sottoposte all'esame preventivo della Commissione di Sicurezza e Servizi Sociali per il parere consultivo e per poi acquisire i relativi pareri ai sensi della Legge n. 142/90.

Il Segretario Generale, dopo aver verificato l'esattezza e completezza dell'istruttoria delle pratiche complete degli allegati di cui al successivo art. 7, esprime il proprio parere di legittimità e trasmette le pratiche stesse al Sindaco.

Successivamente la Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in Bilancio, stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed alle iniziative e le modalità di erogazione. Della decisione viene data comunicazione al richiedente.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Municipale a favore di soggetti o iniziative prive dei requisiti richiesti dalle norme regolamentari.

La Giunta Municipale, ove ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere ulteriori approfondimenti e verifiche alla Commissione di Sicurezza e Servizi Sociali. Solo in casi eccezionali ed urgenti la Giunta Municipale può deliberare diversamente dal preventivo parere della Commissione con provvedimento motivato.

Art. 3

Le prestazioni in favore dei soggetti identificati ai sensi dell'art. 1 sono:

- a) assistenza economica di base;
- b) assistenza economica straordinaria finalizzata al superamento di particolari difficoltà;
- c) prestazione economica per la partecipazione ai cantieri di lavoro per ex detenuti;
- d) contributi per l'accesso a servizi socio - educativi e per interventi di assistenza a domicilio;
- e) collocamento eterofamiliare o in specifiche comunità;

Firmati all'Originale

Per conferma pareri ex art. 53, 1 c. Legge 142/90, come inseriti nella deliberazione.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Rag. Renato Contento

Firmati all'Originale:

IL DIRETTORE O RESPONSABILE
DI RAGIONERIA
F.to Dott. Renato Giannuzzi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Donato Giovanni Cafagna

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Caterina Di Turi

Il sottoscritto Segretario Generale su analoga attestazione del Messo Comunale, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi a partire dal 26 NOV. 1997;

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Caterina Di Turi

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, il 26 NOV. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 47 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, in data 26 NOV. 1997;
- per effetto della decisione della Sezione Provinciale di Controllo surriportata;
per la dichiarazione di immediata eseguibilità in essa contenuta (art. 47, comma 3);

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale di Controllo sugli Atti Enti Locali

BARI

N. _____

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del _____

"PRENDE ATTO"

Bari, _____

IL PRESIDENTE

- La surriportata decisione, che è conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22.6.1994, n. 22, per la durata di sette giorni consecutivi, dal _____ al _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

PROVINCIA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 58 del 25 maggio 1992

OGGETTO: Regolamento di assistenza e beneficenza pubblica - Modifica ed integrazione in esecuzione art. 22 legge 20.12.1991, n. 412 - Determinazioni.

L'anno millenovecento novantadue il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 20.5.1992 n. 7197 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di convocazione.

Presiede la seduta il sig.

Sindaco Avv. Martino Sportelli
 Dei consiglieri comunali sono presenti n. 27 e assenti sebbene invitati n. 3 come segue:

N d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.	N d'ord.	COGNOME E NOME	Pres.	Ass.
1	PROIETTO Giangrazio			16	LAVARRA Michele		
2	SPORTELLI Martino	si		17	MASTRONARDI Eva	si	
3	SILVESTRI Giovanni	si		18	CAPUTO Domenico	si	
4	RINALDI Andrea	si		19	MASTRONARDI Domenico	si	
5	RECCHIA Vincenzo	si		20	MASTRONARDI Francesco	si	
6	MICCOLIS Maria	si		21	RAMIRRA Armando	si	
7	D'ALENA Giovanni	si		22	CAMPANELLA Giambattista	si	
8	IVONE Leonardo Maria		si	23	CENTRONE Domenico	si	
9	TRICASE Francesco	si		24	PINTO Cesidio Maria A.	si	
10	DE BELLIS Saverio	si		25	BIANCO Giovanni	si	
11	PACE Madio Paolo		si	26	TIEULI Luigi Beato	si	
12	FRANZOSO Domenico Tarcisio		si	27	DE LUCIA Michele	si	
13	LACATENA Leonardo	si		28	DALENA Margherita	si	
14	GENCO Cesario	si		29	FRANCAVILLA Tommaso	si	
15	BIANCO Antonio	si		30	CORTESE Aniello Antonio M.	si	

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori:

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.

Mario D'Amelio
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sindaco-Presidente

Propongo di modificare, parzialmente, il regolamento dei criteri e modalità di intervento in materia di sicurezza e servizi sociali, nel senso di istituire l'art. 20/bis che recita testualmente:

Art. 20/bis

7 -

Interventi straordinari a famiglie senza tetto sinistrati o danneggiati da calamità naturali.

L'intervento è rivolto a persone o famiglie che hanno subito danni rivenienti da eventi straordinari ed eccezionali calamità naturali, non causati da colpa o dolo del richiedente (incendi - crolli - inagibilità - inabilità) motivi che inducono i richiedenti a trovarsi senza tetto.

L'intervento è mirato a garantire una sistemazione abitativa mediante l'utilizzo di alloggi di proprietà comunale o mediante la concessione di benefici economici a titolo di rimborso parziale o totale del canone di locazione.

Per danno con responsabilità dell'Ente l'intervento è totale e immediato.

Durata dell'intervento illimitata fino alla definizione della questione.

Per danno causato da eventi naturali l'intervento potrà coprire il 100% in relazione al reddito posseduto dal richiedente-danneggiato. Durata illimitata fino alla definizione della questione.

Per danno causato da terzi l'intervento eccezionale del Comune non potrà superare il 50% del costo in relazione al reddito posseduto dal danneggiato-richiedente. Durata massima 5 anni con recupero dal terzo responsabile del danno.

Documenti integrativi a quelli richiesti nell'art. 7:

- 1) Documento rilasciato dalle autorità competenti probatorio dell'evento straordinario ed eccezionale;
- 2) Contratto di locazione in originale o copia autenticata registrato ai fini fiscali, corredato di regolari ricevute di pagamento;
- 3) Determinazione del quantum dovuto al locatore calcolato e verificato ai sensi della vigente normativa dell'equo canone.

Il cons. F. Tricase del gruppo cons. D.C.

Per quanto riguarda la prima parte dell'articolo che si vuole istituire, sono d'accordo. Al contrario, per quanto riguarda il comma che parla dei danni causati da terzi, noi riteniamo che impegnare l'Amministrazione a corrispondere il 50% del costo sia molto oneroso. Per cui, proponiamo che venga modificato nel senso di prevedere il pagamento da parte dell'Amministrazione di un contributo per l'eventuale fitto che il proprietario della casa danneggiata dovrebbe affrontare. In pratica, si propone il 50% dell'eventuale affitto.

Sindaco-Presidente

La proposta dell'Amministrazione è quella riferita al canone e non al risarcimento danni. Comunque il sesto comma possiamo modificarlo così come segue:

"Per danno causato da terzi l'intervento eccezionale del Comune non potrà superare il 50% dell'eventuale fitto in relazione al reddito posseduto dal danneggiato-richiedente. Durata massima 5 anni con recupero nei confronti del terzo responsabile del danno".

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di parlare, pone in votazione, per

elaborata di mano, l'inserimento dell'art. 20/bis nel vigente "Nuovo Regolamento Dei Criteri e Modalità di Interventi in Materia di Sicurezza e Servizi Sociali", formulato così come di seguito:

Art. 20/bis

Interventi straordinari a famiglie senza tetto sinistrati o danneggiati da calamità naturali.

L'intervento è rivolto a persone o famiglie che hanno subito danni rivenienti da eventi straordinari ed eccezionali calamità naturali, non causati da colpa o dolo del richiedente (incendi - crolli - inagibilità - inabitabilità) motivi che inducono i richiedenti a trovarsi senza tetto.

L'intervento è mirato a garantire una sistemazione abitativa mediante l'utilizzo di alloggi di proprietà comunale o mediante la concessione di benefici economici a titolo di rimborso parziale o totale del canone di locazione.

Per danno con responsabilità dell'Ente l'intervento è totale e immediato.

Durata dell'intervento illimitata fino alla definizione della questione.

Per danno causato da eventi naturali l'intervento potrà coprire il 100% in relazione al reddito posseduto dal richiedente-danneggiato. Durata illimitata fino alla definizione della questione.

Per danno causato da terzi l'intervento eccezionale del Comune non potrà superare il 50% dell'eventuale fitto, in relazione al reddito posseduto dal danneggiato-richiedente. Durata massima 5 anni con recupero nei confronti del terzo responsabile del danno.

Documenti integrativi a quelli richiesti nell'art. 7:

- 1) Documento rilasciato dalle autorità competenti probatorio dell'evento straordinario ed eccezionale;
- 2) Contratto di locazione in originale o copia autenticata registrato ai fini fiscali, corredato di regolari ricevute di pagamento;
- 3) Determinazione del quantum dovuto al locatore calcolato e verificato ai sensi della vigente normativa dell'equo canone.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti e Votanti	27
Voti a favore	27

Visto l'esito della votazione il Sindaco-Presidente ne proclama il risultato, per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente e la proposta dallo stesso formulata in merito all'argomento di cui all'oggetto;

ASCOLTATI i Consiglieri che hanno preso parte alla discussione;

VISTO il vigente Regolamento dei criteri e modalità di interventi in materia di sicurezza e servizi sociali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12.3.1991, di cui la S.P.C. nella seduta del 30.4.1991, al n. 3526 "prende atto";

RITENUTO di dover modificare tale Regolamento vigente, integrandolo con l'istituzione al Titolo II dell'art. 20/bis "Interventi straordinari a Famiglie senza tetto sinistrati o danneggiati da calamità naturali";

PRESO ATTO del parere tecnico e di legittimità favorevole espresso dal segretario Generale, Dott. Mario D'amelio, nella stessa seduta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142;

VISTO l'art. 12 della legge n. 241/90;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142 e le relative Circolari Ministeriali applicative della stessa;

VISTO l'esito della votazione, sopra riportata

D E L I B E R A -

- 1) APPROVARE, sì come approva, la modifica del vigente "Regolamento dei criteri e modalità di interventi in materia di sicurezza e servizi sociali", istituendo, al Titolo II dello stesso, l'art. 20/bis, intitolato " Interventi Straordinari a Famiglie Senza Tetto Sinistrati o Danneggiati da Calamità Naturali", formulato così come di seguito riportato:

Art. 20/bis

L'intervento è rivolto a persone o famiglie che hanno subito danni rivenienti da eventi straordinari ed eccezionali calamità naturali, non causati da colpa o dolo del richiedente (incendi - crolli - inagibilità - inabitabilità) motivi che inducono i richiedenti a trovarsi senza tetto.

L'intervento è mirato a garantire una sistemazione abitativa mediante l'utilizzo di alloggi di proprietà comunale o mediante la concessione di benefici economici a titolo di rimborso parziale o totale del canone di locazione.

Per danno con responsabilità dell'Ente l'intervento è totale e immediato.

Durata dell'intervento illimitata fino alla definizione della questione.

Per danno causato da eventi naturali l'intervento potrà coprire il 100% in relazione al reddito posseduto dal richiedente-danneggiato. Durata illimitata fino alla definizione della questione.

Per danno causato da terzi l'intervento eccezionale del Comune non potrà superare il 50% dell'eventuale fitto in relazione al reddito posseduto dal danneggiato-richiedente. Durata massima 5 anni con recupero nei confronti del terzo responsabile del danno.

Documenti integrativi a quelli richiesti dall'art. 7:

- 1) Documento rilasciato dalle autorità competenti probatorio dell'evento straordinario ed eccezionale;
 - 2) Contratto di locazione in originale o copia autenticata registrato ai fini fiscali, corredato di regolari ricevute di pagamento;
 - 3) Determinazione del quantum dovuto al locatore calcolato e verificato ai sensi della vigente normativa dell'equo canone.
- 2) INVIARE copia della presente deliberazione alla Sezione Provinciale di Controllo ai sensi dell'art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142.

U.S./imt



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

- f) segretario sociale;
- g) assistenza domiciliare per anziani;
- i) servizio mensa;
- l) soggiorno di vacanze e cure;
- m) assistenza abitativa;
- n) servizio civico.

Art. 4

Il soggetto o il nucleo destinatario delle prestazioni di cui all'art. 3 va individuato nel nucleo familiare valutando la situazione socio - economica complessiva dei suoi componenti.

Art. 5

Per fruire delle prestazioni di cui all'art. 3, il cittadino interessato deve presentare domanda al protocollo generale, intestata al Sindaco nella quale siano chiaramente espresse le motivazioni della stessa e tutti quegli elementi utili per la individuazione del reddito complessivo.

Art. 6

La domanda redatta su apposito modello, da ritirare presso l'Ufficio competente, va presentata dal capo famiglia o, in caso di impedimento di quest'ultimo, da un altro membro del nucleo familiare, purchè maggiorenne.

Art. 7

La domanda va corredata della seguente documentazione:

- a) ultima busta paga;
- b) mod. 101 e/o mod. 740 e/o mod. 201, di ciascun componente in età lavorativa;
- c) certificato di disoccupazione relativo agli ultimi 10 mesi. In caso di accettazione della domanda, il certificato di disoccupazione deve essere presentato ogni due mesi, pena sospensione della prestazione;
- d) fotocopia del cedolino di pensione e/o documentazione attestante



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

- altri redditi di natura previdenziali o assistenziali o rendita INAIL, relativi all'anno in corso;
- e) ricevuta di pagamento del canone di locazione e/o copia del relativo contratto di locazione;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà, sottoscritta dall'interessato, attestante la eventuale proprietà di beni mobili e/o immobili e la percezione di redditi di qualsiasi natura del nucleo familiare;
 - g) ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato e richiesto nella domanda;

Eventuale altra specifica documentazione potrà essere richiesta o acquisita dall'Ufficio competente .

Art. 8

Se la domanda non è corredata della documentazione prescritta, entro 10 giorni dalla presentazione, verrà richiesta documentazione integrativa, che l'interessato deve presentare entro i successivi giorni.

Art. 9

Al momento della presentazione della domanda il cittadino dovrà essere informato che, in caso di dichiarazione non veritiera, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

E' tenuto, inoltre, a comunicare eventuali variazioni della situazione documentata entro e non oltre 10 giorni.

Art. 10

L'Ufficio dei Servizi Sociali richiederà, all'occorrenza, ulteriore informazione e indagini ad altri uffici comunali e/o ad organi della pubblica amministrazione e manterrà rapporti periodici con questi al fine di evitare accavallamento ingiustificato di prestazione e spreco di danaro pubblico.

Art. 11

Le domande saranno esaminate dalla Commissione di Sicurezza e Servizi Sociali secondo l'ordine di protocollo, ad eccezione di casi che rivestano particolare urgenza sulla base di motivate indicazioni fornite dal Sindaco e/o Assessore al ramo, e/o Ufficio Servizi



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

Sociali.

Le norme di cui al presente capo (artt. 1 - 11) si applicano, in quanto compatibile, nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili, finanziari ai soggetti (persone, Enti pubblici e privati) di cui ai titoli che seguono.

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA DI BASE

Art. 12

Gli interventi di assistenza economica di base sono rivolti a persone sole o a nuclei familiari che non siano in grado di soddisfare con risorse proprie le esigenze primarie.

Art. 13

I redditi di lavoro previdenziali, patrimoniali e/o di natura assistenziali, riferiti al singolo e a tutti i membri del nucleo familiare si cumulano.

Art. 14

Gli interventi di assistenza economica di base vanno limitati al periodo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 15

Nella valutazione delle domande di assistenza economica di base, l'ufficio servizi sociali, prima di procedere all'eventuale proposta di erogazione dovrà indicare all'interessato le possibilità di lavoro esistenti sul territorio capaci di contribuire alla eliminazione dei motivi motivi che direttamente o indirettamente causa della richiesta stessa.



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

TITOLO II

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 16

L'assistenza economica straordinaria è rivolta a persona sole o a nuclei familiari che, pur essendo in grado di soddisfare autonomamente le esigenze primarie, non siano in grado di fronteggiare:

- a) gravi difficoltà derivanti da eventi impreveduti e particolari non finanziati da altri enti e/o legislazioni specifiche;
- b) spese connesse a situazioni sanitarie particolari;
- c) spese funerarie;
- d) contributo per spese documentate di viaggio per particolari prestazioni sanitarie fuori del territorio comunale.

Art. 17

La misura dell'intervento di assistenza economica straordinaria va determinata in via generale in rapporto al reddito complessivo, al numero dei componenti del nucleo familiare ed all'entità della spesa da sostenere o sostenuta in un periodo antecedente i sei mesi dalla presentazione della domanda e comunque non potrà superare il 50% della spesa complessiva sostenuta.

Art. 18

E' previsto, inoltre, a presentazione di regolare preventivo di spesa un anticipo del 30% sull'eventuale contributo mediante il servizio di economato, il restante contributo sarà liquidato dopo che il richiedente avrà perfezionato la richiesta con relativa documentazione. Tale limitazione è riferita ai punti b) e d).

Art. 19

L'utente dovrà restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo nei casi in cui:

- a) non dovesse più accedere al servizio richiesto ai sensi dell'art. 18;
- b) qualora non avesse completato la documentazione richiesta entro



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

e non oltre 60 giorni dalla riscossione dell'anticipazione.

Art. 20

In caso di inadempienza da parte del beneficiario, l'Amministrazione Comunale metterà in atto tutte le opportune procedure per il recupero della somma erogata come anticipo.

Qualora il richiedente fosse beneficiario di altra assistenza economica sempre di carattere, la somma da recuperare verrà detratta dal contributo da erogare.

TITOLO III

CANTIERI DI LAVORO PER EX DETENUTI

Art. 21

Possono essere inseriti nel cantiere di lavoro per ex detenuti tutti i cittadini che abbiano avuto precedenti penali con periodi di detenzione negli ultimi tre anni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 22

Per partecipare al cantiere di lavori di cui all'art. 21, deve essere redatta regolare domanda intestata all'Ufficio di Collocamento il quale dopo aver formato la graduatoria la trasmette con la dovuta documentazione all'Ufficio di Sicurezza Sociale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 23

Il numero delle unità lavorative sarà stabilito di volta in volta a secondo delle disponibilità finanziarie previste.

Per l'organizzazione operativa del cantiere di lavoro per ex detenuti si incarica l'Ufficio Tecnico Comunale il quale elaborerà i conteggi delle presenze, utilizzando appositi moduli che invierà, in originale, all'economo comunale il quale provvederà al pagamento delle spettanze settimanali inviando copia all'Ufficio servizi Sociali.



Comune di Castellana - Grotte

Cod. Postale 70013 - Provincia di Bari

ISTITUZIONALIZZARE MINORI E ANZIANI ED INTERVENTI ALTERNATIVI

Art. 24

Al fine di evitare una prolungata permanenza in istituti nonché forme di assistenza economica altrettanto prolungata e comunque non risolutive di specifici problemi, possono essere erogati contributi per l'accesso a servizi a socio educativi vari, interventi di assistenza a domicilio e contributi economici per affidamento familiare o in alternativa al ricovero.

Art. 25

L'eventuale importo del contributo va determinato secondo le fasce di reddito (v. art. 31).

Art. 26

I soggetti che fruiscono di tale prestazione non potranno accedere all'assistenza economica di base (vedi titolo I).

Art. 27

La richiesta dei servizi di cui all'art. 24, va corredata con specifica documentazione della famiglia affidataria che ospita il soggetto.

Art. 28

In alternativa all'istituzionalizzazione di cui all'art. 24 che precede si possono erogare contributi per l'affidamento a terzi di minori e per l'ospitalità di persone anziane.

Art. 29

I contributi economici per i minori vanno disposti quando vi sia decreto o prescrizione di affidamento da parte del Tribunale per i Minori o su proposta, ai sensi della legge n. 184/83, del servizio sociale.